



## **FOOD & LIFE 2010**

Punto d'incontro dei gourmet  
24 – 28 Novembre 2010

Nuovo Centro Fieristico di Monaco di Baviera

**Domanda di Partecipazione per Espositori e  
Coespositori**

**Offerta all inclusive**

**Condizioni Particolari di Partecipazione**

**Condizioni Generali di Partecipazione**

## Indirizzi e contatti GHM

### **Direzione del salone**

Telefax +49 (089) 949 55-139

Olivera Baro (Responsabile)

Telefono +49 (089) 949 55-130

baro@ghm.de

Hellmuth Pusch (Relatore)

Telefono +49 (089) 949 55-132

pusch@ghm.de

### **GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH**

Willy-Brandt-Allee 1

81829 Monaco di Baviera, Germania

Postfach 82 03 55

81803 Monaco di Baviera, Germania

[www.food-life.de](http://www.food-life.de)

# Domanda di Partecipazione

Inizio delle assegnazioni stand: 7 giugno 2010

Attenzione, la domanda di partecipazione è valida solo se debitamente compilata in tutte le sue parti.



**FOOD & LIFE 2010**

Punto d'incontro dei gourmet  
24 – 28 Novembre 2010  
Nuovo Centro Fieristico di  
Monaco di Baviera

## Compilare con i dati dichiarati nel Registro delle Imprese!

Il vostro indirizzo	Ditta	Telefono
		Telefax
		Contatto
	Reparto	Funzione
	Via	E-mail
	CAP/Città	Cellulare
	Nazione	Internet
	Partita IVA:	Fattura da intestare a
	Registro delle imprese n°/sede:	

Barrare le voci pertinenti:

- Titolare  Produttore  
 Socio accomandatario  Rivenditore/importatore con diritto di vendita esclusiva in Germania  
 Amministratore delegato

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

**Desideriamo prenotare uno stand all-inclusive, (spazio espositivo comprensivo di allestimento stand) come indicato nelle Condizioni Particolari/Generali di Partecipazione, vedi foglio informativo separato.**

- All inclusive "Marktstand" 6 mq € 999,00  
 All inclusive "Classic" min. 12 mq € 189,00/mq Stand dim. (min. 12 mq): \_\_\_\_\_ Fronte: \_\_\_\_\_ Profondità: \_\_\_\_\_

**In conformità alle Condizioni Generali e Particolari di Partecipazione, desideriamo prenotare il seguente spazio espositivo (solo l'area senza stand)**

- Stand in fila € 103,00/mq (1 lato aperto)  Stand di testa € 115,00/mq (3 lati aperti) Stand dim. (min. 30 mq):  
 Stand d'angolo € 108,00/mq (2 lati aperti)  Stand isola € 123,00/mq (4 lati aperti) Fronte: \_\_\_\_\_ Profondità: \_\_\_\_\_  
 Contributo AUMA (Comitato Esposizioni e Fiere dell'Economia Tedesca) € 0,60/mq  Prenotiamo il servizio di lavaggio per bicchieri e stoviglie di nostra fornitura al prezzo di € 250,00 (dettagli al par. B 2 (6) delle condizioni di partecipazione particolari).  
 Contributo pubblicitario € 175,00  Necessitiamo di pareti divisorie, tonalità bianco, costo 35€/metro.

Inserimento nel catalogo online alla lettera

I prezzi sono da intendersi al netto di IVA tedesca 19 %. Le eventuali richieste relative alla posizione dello stand saranno accolte nel limite del possibile.

Si richiede l'ammissione di coespositori e d'altre ditte rappresentate (vedi Condizioni particolari e Condizioni Generali di Partecipazione). Compilare ed inviare l'apposito modulo d'iscrizione per coespositori qui allegato indicandone il nome e l'indirizzo esatto.

**Settore espositivo - vedere la nomenclatura:**

- 01 Frutta, verdura  05 Prodotti da forno, prodotti dolciari, prodotti da spalmare  09 Tabacchi  
 02 Alimentazione naturale e specialità  06 Bevande  10 Varie  
 03 Carne, salumi, pesce  07 Rimedi naturali  
 04 Prodotti a base di latte  08 Edizioni e comunicazione

Descrizione dei prodotti esposti, è possibile allegare un prospetto descrittivo.

**Vi preghiamo di tenere conto che la nomenclatura è parte della registrazione. Questa registrazione è valida soltanto insieme con la nomenclatura compilata e sottoscritta!**

Firmando i sottoscritti accettano, la validità giuridica delle annesse Condizioni Generali di Particolari di Partecipazione e acconsentono alla trasmissione dei propri dati alle aziende partner dell'ente fieraper scopi pubblicitari, di ricerche di mercato e opinionistiche, nei limiti previsti dalle leggi tedesche sulla tutela della privacy.

Timbro dell'impresa e firma del titolare o rappresentante legale della ditta. Si prega di ripetere la firma del firmatario in stampatello.

Data/luogo

Il presente modulo è stato preparato per essere rispedito in una busta con finestrata!

**GHM Gesellschaft für  
Handwerksmessen mbH**

FOOD & LIFE 2010  
Postfach 82 03 55  
81803 München, Germania

# La domanda di partecipazione per i coespositori

deve essere compilata dall'espositore principale!

Inizio delle assegnazioni stand: 7 giugno 2010

Attenzione, la domanda di partecipazione sarà valida solo se debitamente compilata in tutte le sue parti.



**FOOD & LIFE 2010**

Punto d'incontro dei gourmet  
24 – 28 Novembre 2010  
Nuovo Centro Fieristico di  
Monaco di Baviera

► **Compilare con i dati del coespositore come dichiarati nel Registro delle Imprese! Dati del coespositore**

Indirizzo	Ditta	Telefono
		Telefax
		Contatto
	Reparto	Funzione
	Via	E-mail
	CAP/Città	Cellulare
	Nazione	Internet
	Partita IVA:	Fattura da intestare a
	Registro delle imprese n°/sede:	

**Barrare le voci pertinenti:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Titolare                | <input type="checkbox"/> Produttore   |
| <input type="checkbox"/> Socio accomandatario    | <input type="checkbox"/> Rivenditore/importatore con diritto di vendita esclusiva in Germania |
| <input type="checkbox"/> Amministratore delegato |   |

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

**In qualità d'espositore principale confermiamo che il nostro coespositore**

- sarà presente **con personale propri** e prodotti e/o servizi propri d'esposizione o esclusivamente
- con i prodotti e/o servizi propri d'esposizione.

Ragione sociale dell'espositore principale

\_\_\_\_\_

Inserimento nel catalogo online alla lettera

**Per ogni singolo coespositore, l'espositore principale sarà tenuto a pagare una quota di partecipazione di € 175,00 (+IVA).**

**Vedi condizioni Particolari di Partecipazione.**

**Il coespositore è: (Barrare le voci pertinenti)**

- |                                       |                                      |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Produttore   | <input type="checkbox"/> Importatore | <input type="checkbox"/> Rappresentante | <input type="checkbox"/> Filiale di vendita |
| <input type="checkbox"/> Altro: _____ |                                      |   |   |

**Settore espositivo - vedere la nomenclatura:**

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 Frutta, verdura                     | <input type="checkbox"/> 05 Prodotti da forno, prodotti dolciari, prodotti da spalmare | <input type="checkbox"/> 09 Tabacchi |
| <input type="checkbox"/> 02 Alimentazione naturale e specialità | <input type="checkbox"/> 06 Bevande  | <input type="checkbox"/> 10 Varie    |
| <input type="checkbox"/> 03 Carne, salumi, pesce                | <input type="checkbox"/> 07 Rimedi naturali  |                                      |
| <input type="checkbox"/> 04 Prodotti a base di latte            | <input type="checkbox"/> 08 Edizioni e comunicazione                                   |                                      |

**Descrizione dei prodotti esposti, è possibile allegare un prospetto descrittivo.**

\_\_\_\_\_

Firmando i sottoscritti accettano, la validità giuridica delle annesse Condizioni Generali di Particolari di Partecipazione e acconsentono alla trasmissione dei propri dati alle aziende partner dell'ente fieraper scopi pubblicitari, di ricerche di mercato e opinionistiche, nei limiti previsti dalle leggi tedesche sulla tutela della privacy.

Timbro dell'impresa e firma del titolare o rappresentante legale della ditta. Si prega di ripetere la firma del firmatario in stampatello.

\_\_\_\_\_

Data/luogo

Il presente modulo è stato preparato per essere rispedito in una busta con finestrata!

**GHM Gesellschaft für  
Handwerksmessen mbH**

FOOD & LIFE 2010  
Postfach 82 03 55  
81803 München, Germania



## Nomenclatura

L'importo forfettario per i media comprende tutti gli inserimenti nell'elenco merceologico del catalogo online. Compilare il modulo in tutti i campi.

### 01 Frutta, verdura

- 01.01 Frutta fresca e verdura
- 01.02 Frutta secca
- 01.03 Funghi, tartufi
- 01.04 Patate, ortaggi a radice
- 01.05 Noci, semi e nocciolame vari

### 02 Specialità gastronomiche, alimentazione naturale, spezie

- 02.01 Specialità gastronomiche
- 02.02 Frutta e verdura conservate
- 02.03 Oli alimentari  
– **Dare per favore una definizione precisa**
- 02.04 Aceto  
– **Dare per favore una definizione precisa**
- 02.05 Erbe aromatiche, spezie
- 02.06 Dips, Pesto, salse per pasta
- 02.07 Prodotti vegetariani e vegan

### 03 Prodotti di carne, salame, pesce

- 03.01 Prodotti di carne, insaccati
- 03.02 Prodotti affumicati, prosciutto
- 03.03 Selvaggina
- 03.04 Pollame, uova
- 03.05 Pesce, frutti di mare
- 03.06 Uova, prodotti a base d'uova

### 04 Prodotti a base di latte

- 04.01 Formaggio stagionato
- 04.02 Formaggio morbido
- 04.03 Formaggio fresco
- 04.04 Altri prodotti del latte

### 05 Prodotti da forno, prodotti dolciari, prodotti da spalmare

- 05.01 Pane, prodotti da forno
- 05.02 Dolci, torte, pasticcini
- 05.03 Prodotti da spalmare sul pane, Paste  
– **Dare per favore una definizione precisa**
- 05.04 Miele, prodotti di alveare
- 05.05 Cioccolato, praline
- 05.06 Varie Prodotti dolciari  
– **Dare per favore una definizione precisa**
- 05.07 Pasta

### 06 Bevande

- 06.01 Tè
- 06.02 Caffè
- 06.03 Cacao
- 06.04 Succhi, acqua minerale
- 06.05 Birra
- 06.06 Vino
- 06.07 Spumante, vino spumante, champagne
- 06.08 Acquavite, distillati, Liquori

### 07 Rimedi naturali

- 07.01 Aromaterapia
- 07.02 Tè e succhi di erbe curative
- 07.03 Integratori per l'alimentazione
- 07.04 Rimedi curativi naturali

### 08 Edizioni e comunicazione

- 08.01 Riviste, libri di cucina
- 08.02 Uffici, associazioni

### 09 Tabacchi

### 10 Varie – Dare per favore una definizione precisa

Vogliamo soddisfare in modo più completo le vostre esigenze di posizionamento:

- 02.03. Oli alimentari**  
Dare per favore una definizione precisa:

---

---

---

- 02.04. Aceto**  
Dare per favore una definizione precisa:

---

---

---

- 05.03. Prodotti da spalmare sul pane, paste**  
Dare per favore una definizione precisa:

---

---

---

- 05.06. Prodotti dolciari**  
Dare per favore una definizione precisa:

---

---

---

- 10. Varie**  
Dare per favore una definizione precisa:

---

---

---

Vicino a quali ditte vorreste essere posizionati, secondo possibilità?

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_

Vicino a quali ditte non vorreste essere posizionati?

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_

**La nomenclatura è parte della registrazione.**  
Inviare, per favore, con la registrazione!

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data/timbro della ditta e firma legalmente vincolante)





## Condizioni Particolari di Partecipazione (B)

### B 1 Premessa generale

Ogni anno la GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH organizza la mostra mercato FOOD & LIFE. A tale manifestazione sono ammessi gli espositori (locatari) di determinati gruppi merceologici che hanno presentato la domanda di partecipazione (domanda di locazione).

Le Condizioni Generali e Particolari di Partecipazione della GHM rappresentano la base contrattuale per la partecipazione alla manifestazione FOOD & LIFE. La partecipazione alla manifestazione regola in modo esclusivo il rapporto contrattuale tra la GHM e l'espositore.

**L'espositore si impegna inoltre a rispettare le direttive tecniche in vigore nel Nuovo Centro Fieristico di Monaco di Baviera (cfr. A 6).**

### B 2 Durata della manifestazione e scadenze

(1) Durata della manifestazione	Mercoledì, 24 novembre 2010 fino a domenica 28 novembre 2010
Orario d'apertura	Mer - Sa ore 10 - 20, Do ore 10 - 18
Luogo	Nuovo Centro Fieristico di Monaco di Baviera
Montaggio	22 novembre 2010, dalle ore 7 fino al 23 novembre 2010 alle ore 18
Termine ultimo d'inizio montaggio:	23 novembre 2010, ore 12
	In casi in cui non si riesca ad eseguire ciò per tale data, è valido il punto A8 delle condizioni generali di partecipazione (recesso, diversa struttura dello stand ed indennizzo)
Smontaggio	28 novembre 2010 ore 18 fino al 30 novembre 2010 alle ore 18

Il punto A 4 delle Condizioni di partecipazione rimane invariato.

(2) Inizio dei lavori di progettazione: **7 giugno 2010**

### B 3 Prezzi, condizioni di pagamento, diritto di rivalsa

(1) Tutti i prezzi riportati qui di seguito sono prezzi netti e vanno maggiorati dell'aliquota I.V.A. in vigore. **Gli importi da pagare dovranno essere versati sempre in Euro.**

(2) Quota di partecipazione per stand All-inclusive  
Stand con dimensioni inferiori a 30 m<sup>2</sup> potranno essere prenotati solo con incluso il montaggio.

#### Stand all inclusive

All inclusive "Marktstand" 6 mq	€ 999,00
All inclusive "Classic" min. 12 mq	€ 189,00/mq

L'importo comprende i seguenti servizi: area espositiva, montaggio e smontaggio stand, allestimento stand come da offerta, moquette, illuminazione, allacciamento elettrico incl. consumi, tessere espositori (min. 3).

(3) Progetto all inclusive

La GHM incaricherà una ditta allestitrice della costruzione dello stand All-inclusive come da offerta e dei servizi tecnici ivi compresi. L'allestitore eseguirà i lavori per conto della GHM. Nel caso di prenotazione del pacchetto offerto, i lavori saranno eseguiti direttamente dall'allestitore. Servizi accessori e richieste speciali non compresi nel pacchetto all inclusive standard devono essere prenotati separatamente presso la GHM e saranno fatturati separatamente.

**L'espositore risponde di tutti i danni della struttura dello stand e del materiale noleggiato. Non è permesso fare fori e piantare chiodi nelle pareti; l'espositore sarà responsabile della riduzione di valore derivante da tali operazioni.**

(4) Quote di partecipazione (l'importo è comprensivo dell'affitto per l'area espositiva, servizi di consulenza e assistenza da parte della GHM, ufficio stampa e promozione per la manifestazione e uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico della rete MVV):

Stand di fila (1 lato aperto)	€ 103,-/mq
Stand d'angolo (2 lati aperti)	€ 108,-/mq
Stand di testa (3 lati aperti)	€ 115,-/mq
Stand isola (4 lati aperti)	€ 123,-/mq

Per aziende rappresentate e co-espositori si applica in fattura un costo aggiuntivo di **€ 175.00** per ogni azienda rappresentata/co-espositore (cfr. B 4 e B 5).

Ogni frazione di metro quadrato sarà calcolata come metro quadrato intero, l'area espositiva è rettangolare e viene sempre fatturata per intera indipendentemente della presenza di sporgenze, colonne, strutture portanti, pozzetti per gli allacciamenti ecc.

(5) Le pareti divisorie vengono fornite solo su ordinazione e a pagamento. Il costo per noleggio, montaggio e smontaggio delle pareti (altezza 2,5 m) è indicato sul CD dei servizi.

(6) Servizio di lavaggio per bicchieri e stoviglie di proprietà dell'espositore

L'importo forfettario per il lavaggio di bicchieri e stoviglie di proprietà dell'espositore è di € 250,00 per tutta la durata della manifestazione. Bicchieri e stoviglie devono essere forniti in cestelli idonei al lavaggio da 50 x 50 cm, diversamente non è possibile usufruire del servizio di lavaggio. Su richiesta, GHM può fornire i cestelli adatti. Il servizio di lavastoviglie comprende fino a 3 ritiri giornalieri di cestelli con stoviglie sporche e restituzione dei cestelli puliti. L'espositore è responsabile per eventuali danni a bicchieri e stoviglie dovuti all'utilizzo di cestelli non idonei.

(7) La GHM si è assunta l'obbligo di addebitare agli espositori il contributo per la AUMA (Comitato Esposizioni e Fiere dell'Economia Tedesca), pari a 0,60 Euro per ogni metro quadrato di area noleggiata, e di versarlo direttamente alla AUMA.

AUMA è la federazione delle Esposizioni e Fiere Tedesche e ha lo scopo di rappresentare gli interessi degli espositori, dei visitatori e degli organizzatori; inoltre svolge servizi di informazione consulenza per potenziali espositori nazionali ed esteri.

(8) L'espositore ha la possibilità di affittare ulteriori spazi pubblicitari all'interno dei padiglioni, sulle facciate esterne e nelle aree all'aperto. Le informazioni saranno inviate in separata sede.

(9) Con la sua ammissione al Salone, all'espositore sarà recapitata la relativa fattura. **Saranno presi in considerazione solo reclami pervenuti entro otto giorni dalla data di ricevimento della fattura.** Il 50 % dell'importo complessivo dovrà essere versato entro due settimane dal momento della ricezione della fattura. Il restante 50% dell'importo complessivo dovrà essere versato entro il **5 ottobre 2010**.

Tale data è stata fissata in conformità alle direttive riguardanti i termini di scadenza ai sensi dell'art. 286 del Codice Civile Tedesco (BGB). Dal **5 ottobre 2010** in poi saranno addebitati gli interessi di mora. Fatture emesse dopo il **5 ottobre 2010** devono essere saldate per intero a vista. In caso di ritardato pagamento, saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi dell'art. 288 del Codice Civile Tedesco (BGB).

**Agli espositori che non sono in regola con i pagamenti non verrà concesso l'accesso all'area espositiva. Analogamente anche le tessere per gli espositori saranno spedite o consegnate all'espositore solo dopo l'avvenuto pagamento.**

(10) La GHM si riserva il diritto di fatturare i servizi richiesti (tessere espositori, adesivi pubblicitari ecc.) anticipatamente e provvederà alla spedizione di quanto ordinato al ricevimento del pagamento. Eventuali servizi non goduti saranno rimborsati al termine della manifestazione solo a richiesta e con la dovuta documentazione.

(11) I pagamenti dovranno sempre essere effettuati in EURO.

(12) A garanzia dei propri crediti risultanti dal contratto di locazione, la GHM si riserva di esercitare il diritto di rivalsa come previsto dal Codice Civile Tedesco (BGB). In tal caso non risponderà d'eventuali danni lievi ai beni d'esposizione soggetti a ritenzione causati dalla GHM, dai suoi esecutori o rappresentanti legali.

(13) Conformemente alle condizioni di partecipazione e agli articoli 4 n° 3 e 8 capoverso 1 n° 11, della legge tedesca sulle aliquote IVA (Umsatzsteuergesetz), **gli espositori stranieri non hanno il diritto all'esonero dal pagamento dell'IVA.**

#### **B 4 Domanda di partecipazione**

(1) Alla FOOD & LIFE sono ammesse tutte le aziende aventi beni d'esposizione che rientrano nelle categorie di prodotti stabiliti dalla GHM.

(2) Per la sua domanda di partecipazione, l'espositore dovrà avvalersi del corente modulo d'iscrizione, compilato in tutte le sue parti a macchina o in stampatello, nonché firmato dal titolare della ditta o dal suo rappresentante legale.

(3) Non sarà permesso in nessun caso l'esposizione e la vendita di prodotti contenenti materie prime o ingredienti geneticamente modificati. Non sono ammessi prodotti industriali. A richiesta l'espositore è tenuto a dimostrare l'origine dei prodotti.

(4) I prodotti in esposizione devono essere identificati e descritti dettagliatamente al momento della domanda di partecipazione evidenziando il nome e il tipo di prodotti. **La domanda deve essere accompagnata da descrizione e brochure dei prodotti.**

(5) L'espositore assicura che i beni esposti sono interamente di sua proprietà e che questi sono prodotti nuovi e non usati.

(6) Particolarità del prodotto esposto che potrebbero in qualche modo disturbare il normale svolgimento della manifestazione (aspetto esteriore, odore, rumori ecc.), dovranno essere esplicitamente dichiarate dall'espositore.

(7) Nella domanda di partecipazione i distributori che si presenteranno come espositori, dovranno indicare anche i nomi dei produttori dei beni da loro esposti. Nel caso in cui si desideri inserire queste ditte nell'elenco alfabetico degli espositori all'interno del catalogo, per ogni impresa inserita sarà addebitato un contributo per coespositori di 175,00 Euro.

(8) Collettive (intese come unione di più imprese in un unico spazio espositivo, con nomina di un rappresentante responsabile) dovranno fare domanda per uno stand collettivo.

(9) La data di ricevimento della domanda di partecipazione **non** è determinante per l'assegnazione degli spazi espositivi.

(10) Le domande di partecipazione pervenute dopo l'inizio dei lavori di progettazione (vedi B 2) o non correttamente inoltrate, saranno prese in considerazione solo con riserva.

#### **B 5 Coespositori e altre ditte rappresentate**

Viene definito coespositore chi opera presso lo stand di un altro espositore (locatario principale) con personale e beni propri. Di tale categoria fanno parte anche le ditte appartenenti allo stesso Gruppo e le società affiliate. Rappresentanti di ditte non sono ammessi come coespositori.

Nel caso in cui un espositore sia al contempo anche produttore, verrà considerata impresa rappresentata ogni altra azienda le cui merci o servizi siano offerte dall'espositore. Qualora un espositore sia anche una società commerciale ed esporrà, oltre ai prodotti di un determinato produttore, anche merci e servizi di altre aziende, queste ultime saranno considerate ditte ulteriormente rappresentate.

Mediante l'ammissione dell'espositore non viene stipulato alcun contratto fra i coespositori o le altre ditte che lui dichiara di rappresentare e la GHM. L'ammissione di coespositori è soggetta a pagamento. Dovrà essere corrisposta la somma di 175,00 Euro. Detta somma dovrà essere versata dall'espositore principale. La partecipazione di eventuali coespositori è soggetta all'approvazione da parte della GHM. L'approvazione avviene con l'invio dell'accettazione del coespositore all'espositore principale.

Se l'espositore non annuncia la partecipazione di un coespositore, la tariffa di partecipazione per coespositori più il 50% della tariffa di partecipazione per coespositori saranno addebitati all'espositore principale in un secondo tempo come rimborso delle spese, purché la GHM venga a conoscenza del coespositore ed esso ottenga l'autorizzazione da parte della GHM.

Se un coespositore già ammesso o un'azienda rappresentata già ammessa come partecipante alla manifestazione comunica la rinuncia della propria partecipazione, dovrà essere versato il 50% della tariffa di partecipazione per coespositori o aziende rappresentate come rimborso delle spese.

L'espositore è responsabile dell'osservanza Condizioni di Partecipazione e delle disposizioni della Direzione del Salone da parte dei propri coespositori e delle altre ditte da lui rappresentate. L'espositore risponderà di un'eventuale non osservanza da parte dei propri coespositori e delle altre ditte ulteriormente rappresentate in prima persona. Qualora gli coespositori si avvalgano direttamente dei servizi offerti dalla GHM, quest'ultima avrà il diritto di addebitare tali servizi all'espositore stesso; egli ne

risponderà in solido.

Qualora fosse richiesta la registrazione nel catalogo della manifestazione degli occupanti dello stand o delle filiali di vendita e/o delle rappresentanze, sarà addebitata per ogni impresa registrata un contributo per i coespositori di 175,00 Euro.

#### **B 6 Elenco degli espositori (forfait media)**

GHM distribuisce un catalogo ufficiale del salone e pubblica un catalogo online. L'espositore (ed eventuali co-espositori) sono obbligati a segnalare il proprio nominativo nel catalogo cartaceo e in quello online. La segnalazione obbligatoria comprende ragione sociale, padiglione e stand nel catalogo cartaceo, ai quali vanno aggiunti l'indirizzo e un numero illimitato di categorie merceologiche nel catalogo online. L'ordinamento alfabetico verrà effettuato in base alla lettera specifica nella domanda di partecipazione.

I costi per l'inserimento nel catalogo cartaceo/online ammontano sono compresi nell'importo forfettario di € 175,00. Qualora l'inserimento nel catalogo cartaceo non fosse possibile per ritardo nella presentazione della domanda, non verranno effettuati rimborsi sull'importo forfettario.

Qualora l'espositore presenti gli ordini in ritardo, la direzione del salone si riserva il diritto di far inserire il nome dell'azienda nel catalogo cartaceo e online a spese dell'espositore, declinando ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nella documentazione disponibile.

Anzeigenaufträge sind unmittelbar an den von uns beauftragten Verlag zu richten, bei dem auch die Bestellscheine und Preislisten erhältlich sind. Bei Rücktritt von der FOOD & LIFE ist der Aussteller bzw. Mitaussteller verpflichtet, die kostenpflichtigen Einträge beim Verlag schriftlich zu stornieren. Der Katalogverlag wird noch bekannt gegeben.

#### **B 7 Tessere per gli espositori**

(1) **L'espositore che avrà provveduto al saldo della fattura, riceverà le tessere per gli espositori.** Le tessere non sono trasferibili a terzi; art. 123 Codice Penale Tedesco (StGB).

(2) Per il periodo di svolgimento della manifestazione, gli espositori riceveranno gratuitamente:

- per un'area espositiva fino a 20 mq tre tessere per espositori
- oltre ai 20 mq iniziali riceve una tessera ogni 10 mq di area - anche - parziali - fino alla copertura dell'area espositiva occupata.

Nel caso di partecipazione in collettiva il numero massimo delle tessere espositori sarà diviso per la dimensione dell'area minima (12 mq) e poi moltiplicata per 2. Esempio: area collettiva (120 mq:12mq) x 2 = 20 tessere.

L'ammissione di ditte coespositrici non dà il diritto ad un numero maggiore di tessere gratuite. Si possono ordinare ulteriori tessere espositori al costo di 27,73 Euro cad. (+ IVA), presso la Direzione del Salone. La tessera per espositori dà diritto all'uso gratuito dei mezzi pubblici della rete dei trasporti pubblici MVV (Münchner Verkehrsverbund) a partire dal giorno precedente l'apertura della manifestazione fino a quello successivo alla chiusura, in tutto il territorio coperto dai servizi della MVV.

#### **B 8 Informazioni generali sulla gestione dello stand**

(1) La distribuzione (anche gratuita) di cibi e bevande richiede sempre un'esplicita autorizzazione. Fanno eccezione cibi e bevande distribuite a titolo di degustazioni che sono contemporaneamente anche i beni venduti durante la manifestazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso il Kreisverwaltungsreferat della capitale del Land Baviera di Monaco, Bezirksinspektion 15, Truderingerstr. 288, 81825 Monaco di Baviera.

Un impianto di miscita (miscita di birra e altre bevande sottopressione con CO<sub>2</sub> o N<sub>2</sub>) potrà essere messo in funzione dagli espositori solo previa comunicazione all'autorità preposta alla concessione delle relative autorizzazioni (art. 8 dell'Ordinanza riguardante gli impianti di miscita) e dopo che un perito ne avrà certificato la conformità allo standard tecnico richiesto. La comunicazione scritta deve essere inoltrata all'Ufficio Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt Monaco di Baviera, Bezirksinspektion 15, Truderingerstraße 288, 81825.

(2) L'impegno di altoparlanti, microfoni, amplificatori di voce o altri strumenti acustici tecnici è consentito in via di principio soltanto previa autorizzazione scritta della GHM (vedi A 14).

## **B 9 Attività dell'espositore**

(1) Gli espositori hanno il diritto di accettare ordinazioni per i beni da loro esposti.

(2) **La vendita diretta nello stand è consentita.**

(3) È vietato cedere la merce al di fuori dell'orario d'apertura della manifestazione (vedi B 2).

(4) **Non è permessa la vendita di cibi e bevande destinate al consumo immediato. Eventuali richieste deroghe devono essere presentate per iscritto ai responsabili del progetto.**

(5) In base alle leggi vigenti sul commercio, i prezzi della merce in vendita durante la manifestazione devono essere esposti in modo ben leggibile includendo l'IVA e/o devono essere disponibili e visibili dei listini prezzo.

## **B 10 Forma scritta**

Ad eccezione dell'ammissione, ai sensi del punto A 1 delle Condizioni generali di partecipazione, tutte le dichiarazioni della GHM richiedono la forma scritta per avere efficacia contrattuale.

## **B 11 Prescrizione**

I diritti dell'espositore nei confronti della GHM derivanti dal contratto di locazione e da tutti i rapporti giuridici ad esso collegato cadranno in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione decorre a partire dalla fine del mese in cui cade l'ultimo giorno della manifestazione. La presente clausola non è applicabile nel caso di inadempimento dell'obbligo premeditato da parte della GHM.

## **B 12 Luogo d'adempimento e foro competente**

(1) Luogo d'adempimento per tutti gli obblighi connessi al contratto di locazione dello stand e ai relativi rapporti giuridici è Monaco di Baviera.

(2) Qualora il contratto sia stato stipulato con commercianti o altri espositori che non dispongono di un foro generale nella Repubblica Federale Tedesca, si concorda come foro competente Monaco di Baviera. Ciò è valido anche per eventuali processi ingiuntivi e cambiari. I regolamenti citati ai punti A 5, A 6 e A 11 possono essere presi in visione presso gli uffici della GHM nei normali orari d'ufficio e saranno spediti su richiesta alla controparte. I sottoscritti accettano in modo vincolante le Condizioni particolari e generali di partecipazione.

(3) Eventuali controversie interpretative relative alla versione in lingua italiana del presente regolamento dovranno essere chiarite sulla base del regolamento in lingua tedesca.

Il presente articolo costituisce oggetto del contratto.

## **Organizzatore della manifestazione:**

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH  
Willy-Brandt-Allee 1, 81829 München, Germania  
Casella Postale 82 03 55, 81803 München, Germania  
Telefono +49 (089) 949 55-0  
Telefax +49 (089) 949 55-239  
messe@ghm.de  
www.ghm.de

## **c/c bancari:**

Deutsche Bank München (cód. bancario 70070010) 519000400  
HypoVereinsbank München (cód. bancario 70020270) 7801505  
Dresdner Bank München (cód. bancario 70080000) 637078000  
Münchener Bank e.G. (cód. bancario 70190000) 42307  
Postbank München (cód. bancario 70010080) 113388-804  
P.IVA DE 129358691



# Condizioni Generali di Partecipazione (A)

## A 1 Ammissione

(1) L'ammissione dell'espositore avverrà esclusivamente per mezzo della GHM e implicherà l'assegnazione di un determinato spazio espositivo e l'autorizzazione ad esporre un certo tipo di beni. È assolutamente vietato oltrepassare i limiti dello stand.

(2) La conferma d'ordine avviene solo con la comunicazione di accettazione della domanda. L'accettazione viene comunicata mediante l'invio di una conferma che può essere prodotta meccanicamente ed è valida anche senza firma. I dettagli della partecipazione (allestimento stand ecc.) verranno definiti successivamente nel contratto.

(3) Se l'autorizzazione per i prodotti richiesti non si discosta dalla domanda di partecipazione, il contratto di locazione diventa valido con l'invio dell'accettazione all'espositore. Se invece l'autorizzazione non è conforme alla domanda di partecipazione, il contratto di locazione diventa valido se l'espositore non respinge l'accettazione per iscritto entro 8 giorni di calendario dalla ricezione della stessa. GHM si impegna a informare tempestivamente l'espositore qualora l'accettazione inviata non sia conforme alla domanda di partecipazione.

(4) La GHM avrà la facoltà, nei limiti previsti dalla legge, di rifiutare l'ammissione senza avere l'obbligo di dichiararne i motivi. Ciò significa che non sussiste alcun diritto legale all'ammissione. L'ammissione potrà essere rifiutata alle ditte mora nei confronti di GHM o della MMG, per es. derivanti da manifestazioni precedenti oppure che in occasione di precedenti manifestazioni abbiano trasgredito al regolamento interno del Centro Fieristico di Monaco o alle Condizioni di Partecipazione.

(5) La posizione dello stand viene decisa da GHM tenendo conto della tipologia di merce esposta segnalata nella domanda di partecipazione e della merceologia del salone (nomenclatura). L'ordine di presentazione delle domande non è determinante per l'assegnazione delle posizioni. Eventuali richieste specifiche degli espositori vengono considerate da GHM solo previa conferma scritta.

(6) Non saranno ammessi prodotti che a causa del loro aspetto oppure odore, o del rumore che essi producono ecc. potrebbero recare disturbo al normale svolgimento della manifestazione, nonché merci sulle quali l'espositore non abbia il potere illimitato di disposizione. Per casi dubbi la GHM avrà la facoltà di autorizzare l'esposizione di particolari beni, a condizione che questi non arrechino disturbo allo svolgimento della manifestazione.

**(7) Si rimanda alle disposizioni della normativa tedesca sulla tutela di arti e mestieri e della legge tedesca sulla protezione ambientale.**

## A 2 Vincoli contrattuali dell'espositore, risarcimento danni

(1) Qualora un espositore si sia iscritto e sia stato ammesso alla manifestazione, non avrà più la facoltà di disdire o annullare o recedere unilateralmente dal contratto con la GHM, salvo nel caso in cui sussista un diritto di legge.

(2) Qualora un espositore voglia disdire completamente o in parte la domanda accettata e/o ridurre l'area espositiva prima della manifestazione, GHM farà il possibile per affittare ad altri l'area in questione. Non esiste tuttavia alcun obbligo per GHM in tal senso. Lo storno e/o la riduzione non modificano in alcun modo gli obblighi di pagamento relativi alla domanda originale. Qualora GHM riesca ad affittare l'area stornata in toto o in parte, all'espositore verrà rimborsato l'importo corrispondente dopo l'avvenuto pagamento integrale dell'area richiesta. L'occupazione della superficie da parte di un altro espositore già iscritto viene considerata come sublocazione solo qualora venga raggiunta una superficie dello stand maggiore e la superficie liberata in seguito alla variazione venga riassegnata nuovamente. Anche nel caso in cui lo storno venga accettato in toto o in parte in seguito alla sublocazione, l'espositore deve corrispondere a GHM un rimborso forfettario per gli oneri aggiuntivi. Tale rimborso ammonta a € 500,00 + IVA in caso di storno fino a sei settimane prima dell'inizio della manifestazione, e a € 1.000,00 +

IVA in caso di disdetta successiva. Il rimborso verrà calcolato unitamente all'importo del saldo. Spetta all'espositore e a GHM dimostrare che, in casi specifici e particolari, il danno subito è superiore o inferiore e richiedere un risarcimento corrispondente.

(3) Qualora l'espositore non abbia fatto fronte ai suoi obblighi di pagamento entro i termini previsti e neppure entro i termini di dilazione del pagamento concessi dalla GHM, quest'ultima avrà la facoltà di recedere dal contratto di locazione. L'espositore risponderà verso la GHM per i danni causati.

(4) L'espositore non ha il diritto di sublocare o cedere ad altre ditte lo stand ammesso a suo nome.

(5) La GHM si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto o di risolverlo senza preavviso nel caso in cui l'espositore, nonostante abbia ricevuto un ammonimento, violi gravemente i suoi obblighi contrattuali, in particolare quelli derivanti dall'accettazione delle Condizioni particolari e generali di partecipazione, nonché dal Regolamento interno e per gli utenti del Centro Fieristico. L'espositore risponde in tal caso per i danni causati alla GHM.

## A 3 Modifica a posteriori degli spazi assegnati

(1) Durante il periodo di progettazione della manifestazione, la GHM avrà la facoltà di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie nella progettazione della manifestazione. La GHM avrà perciò la facoltà di apportare, anche in seguito al perfezionamento del contratto d'ammissione, delle modifiche nell'assegnazione degli spazi (ad esempio cambiare la posizione di uno stand, modificare le dimensioni o il tipo di stand, spostare o chiudere gli ingressi e le uscite del Centro Fieristico e dei padiglioni).

(2) La GHM non potrà chiedere all'espositore di accettare una riduzione dello spazio espositivo che rispetto allo spazio originariamente confermato differisca di più di un terzo dell'area.

(3) In tali casi l'espositore ha il diritto al risarcimento dell'eventuale importo versato per l'area inizialmente maggiore. Non potranno essere fatti valere altri diritti nei confronti della GHM.

(4) Qualora per l'espositore una modifica dello spazio espositivo assegnatogli in precedenza non fosse accettabile alla luce dei costi sostenuti e tenendo conto delle necessità della GHM a salvaguardare gli interessi complessivi di tutti gli espositori, e tenendo conto di quanto previsto al punto A 3 capoverso 2 e 3, egli potrà richiedere un risarcimento del danno causatogli dal fatto di aver creduto di poter veramente disporre dello spazio espositivo assegnatogli in precedenza.

(5) L'espositore non potrà far valere ulteriori diritti e non persisterà un diritto di recesso da parte dell'espositore. L'espositore non potrà far valere alcun diritto per la variazione delle posizioni degli altri spazi espositivi rispetto al suo stand.

## A 4 Modifiche al decorso della manifestazione

(1) Qualora la GHM sia costretta, per cause di forza maggiore o per altri motivi a lei non imputabili (ad esempio in caso d'interruzione dell'erogazione di corrente), a far sgombrare oppure a rinviare o ridurre temporaneamente o anche per un periodo di tempo più lungo uno o più settori espositivi, non ne deriveranno per l'espositore né il diritto a recedere dal contratto o a disdirlo, né altri diritti, in particolare il diritto ad un risarcimento dei danni da parte della GHM.

(2) Qualora la GHM sia costretta a disdire la manifestazione per cause di forza maggiore o per altri motivi a lei non imputabili, avrà la facoltà di addebitare una parte dei costi sostenuti pari al 25% del costo per la relativa superficie affittata agli espositori. Potranno inoltre essere addebitati anche importi maggiori qualora l'espositore avesse fatto richiesta di prestazioni supplementari a pagamento.

## A 5 Regolamento interno del Centro Fieristico

Il Regolamento interno per gli utenti del Centro Fieristico è parte integrante delle Condizioni particolari e generali di partecipazione. L'espositore potrà consultare il Regolamento interno del Centro Fieristico negli uffici della GHM durante i normali orari d'apertura. Su esplicita richiesta dell'espositore, esso gli potrà essere spedito.

## A 6 Regolamento tecnico del Centro Fieristico

Il Regolamento tecnico del Centro Fieristico di Monaco di Baviera fa parte integrante delle Condizioni particolari e generali di partecipazione. L'espositore potrà consultare il Regolamento tecnico negli uffici della GHM durante i normali orari d'apertura. Su esplicita richiesta dell'espositore, gli potrà essere spedito.

## A 7 Circolari

Dopo essere stati ammessi, gli espositori saranno tenuti informati circa la preparazione e la realizzazione della manifestazione tramite circolari. Suddette circolari fanno parte integrante delle Condizioni di Partecipazione.

## A 8 Presa in carico dello stand

(1) Se l'espositore non prende in carico il proprio stand entro il termine specificato nel par. B 2 delle condizioni di partecipazione, GHM si riserva il diritto di recedere dal contratto senza preavviso e di riassegnare lo stand a propria discrezione o destinarlo ad altro scopo nell'ambito della manifestazione.

(2) Il mancato ritiro non modifica i termini di pagamento previsti dal contratto. Qualora GHM riesca ad affittare l'area stornata in toto o in parte, all'espositore verrà rimborsato l'importo corrispondente dopo l'avvenuto pagamento integrale dell'area richiesta. L'occupazione della superficie da parte di un altro espositore già iscritto viene considerata come sublocazione solo qualora venga raggiunta una superficie dello stand maggiore e la superficie liberata in seguito alla variazione venga riassegnata nuovamente. Anche nel caso in cui lo storno venga accettato in toto o in parte in seguito alla sublocazione, l'espositore deve corrispondere a GHM un rimborso forfettario per gli oneri aggiuntivi. Tale rimborso ammonta a € 1.000,00 + IVA e verrà calcolato unitamente all'importo del saldo. Spetta all'espositore e a GHM dimostrare che, in casi specifici e particolari, il danno subito è superiore o inferiore e richiedere un risarcimento corrispondente.

## A 9 Trasporto del materiale espositivo

(1) Gli spedizionieri autorizzati contrattualmente dalla GHM (cfr. libretto dei servizi /CD), in seguito spedizionieri fieristici, hanno il diritto di esclusiva dei trasporti all'interno dell'area fieristica ad esempio del trasporto allo stand dei beni destinati all'esposizione, delle strutture per il montaggio dello stand incluso il noleggio di eventuali strumenti supplementari, il disbrigo di formalità doganali per l'importazione temporanea o definitiva. Per le attività di trasporto all'intero del Centro Fieristico possono essere incaricati solo gli spedizionieri fieristici.

(2) La GHM non risponde dei rischi derivanti dalle attività degli spedizionieri fieristici.

(3) L'espositore non è autorizzato ad indicare la GHM come destinatario di merce spedita (materiale espositivo, strutture per allestimento di stand, materiale informativo ecc.) o di altre spedizioni non destinati alla GHM bensì agli espositori o terzi. La GHM ha la facoltà ma non l'obbligo di ritirare tali spedizioni per nome, conto e a rischio dell'espositore e contro il rimborso di tutte le spese e gli oneri e di deporle in magazzino, o di incaricare lo spedizioniere fieristico del deposito della spedizione, in particolare di spedizioni con materiale espositivo o imballaggi. Nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti della GHM per il ritiro di tali spedizioni senza averne verificato la completezza e integrità, senza avere controllato le bolle di carico e le fatture di trasporto o perché non ha immagazzinato o depositato correttamente la merce. Fermo restante la responsabilità per premeditazione.

È vietato depositare materiale di ogni tipo (es. imballaggi e cartoni) dentro e all'esterno degli stand, nel padiglione o nel cortile di carico. I vuoti devono essere rimossi immediatamente. Gli spedizionieri fieristici potranno immagazzinare i vuoti all'interno del Centro Fieristico; questo servizio è a pagamento. Qualora l'espositore non dia seguito alla richiesta di rimozione dei vuoti depositati abusivamente, la GHM ha la facoltà di provvedere alla rimozione del materiale a spese e a rischio dell'espositore.

## A 10 Montaggio, smontaggio e allestimento dello stand

### (1) Parte generale

L'altezza normale per la costruzione di stand e strutture pubblicitarie è 3,00 m. L'altezza è stata stabilita in funzione della tipologia di manifestazione ed è indicata alla voce "informazioni importanti" nell'edizione in vigore del libretto dei servizi/CD oppure potrà essere chiesta all'ufficio tecnico della manifestazione. Il limite di altezza indicato potrà essere superato solo previa autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della manifestazione rilasciata nella fase precedente alla manifestazione.

Il transito nel Centro Fieristico con qualsiasi tipo di veicolo è a proprio rischio e pericolo ed è consentito solo con un permesso di circolazione, un permesso di entrata valido oppure con una tessera parcheggio valida. Durante lo svolgimento della manifestazione è tassativamente vietato circolare o parcheggiare veicoli all'interno del Centro Fieristico. Il permesso di parcheggio o per l'ingresso in fiera è vincolato alla vettura per la quale è stato rilasciato.

La GHM è autorizzata a chiedere una cauzione per consentire l'ingresso in fiera e di limitare il tempo massimo di permanenza all'interno del Centro Fieristico. Nel caso di permanenze superiori al limite fissato, la cauzione decade e sarà trattenuta. Questa disposizione viene applicata durante il periodo di montaggio e smontaggio e nei casi in cui la GHM consente il transito di veicoli nel quartiere durante il periodo di svolgimento della manifestazione.

Il traffico dell'intero Centro Fieristico, dell'area di parcheggio è regolata dalla normativa stradale (StVO). La velocità massima di transito è di 20 km/h. All'interno dei padiglioni la circolazione è consentita solo a passo d'uomo; durante la manifestazione questa disposizione è applicabile anche al resto del Centro Fieristico. Si raccomanda la massima attenzione e rispetto per i pedoni. Il transito non è consentito nelle aree transennate o nelle zone verdi.

La circolazione e il transito nei padiglioni è consentito solo durante il periodo di montaggio e smontaggio. La portata massima dei pavimenti e la larghezza e altezza delle entrate deve essere considerata e rispettata. Il motore deve essere spento durante le operazioni di carico e scarico. È tassativamente vietato parcheggiare veicoli all'interno dei padiglioni.

Non è consentito introdurre camper e roulotte destinati al pernottamento all'interno del Centro Fieristico. Escluse le aree appositamente segnalate, in tutto il Centro Fieristico vige il divieto assoluto di sosta. La GHM si riserva di fare rimuovere i veicoli, bilici, container, contenitori e vuoti di ogni genere parcheggiate nel divieto di sosta oppure in altre zone non consentite; i costi e il rischio di rimozione sono a carico dell'autore, dell'autista o del proprietario dell'oggetto parcheggiato abusivamente.

In aggiunta sono applicabili le prescrizioni e regole per l'accesso alle singole manifestazioni contenute nel libretto dei servizi/CD ("Informazioni importanti") e nell'informativa espositori "Traffico e circolazione" spedita in tempo utile prima dell'inizio della manifestazione.

La GHM ha il diritto di predisporre delle misure di gestione e organizzazione del traffico per consentire un flusso del traffico agevole durante il periodo di montaggio e smontaggio e nel corso dello svolgimento della manifestazione; tali misure sono vincolanti per chiunque sia presente all'interno del Centro Fieristico. La GHM si riserva in particolare il diritto di regolamentare l'accesso allo stand degli espositori e/o dei loro allestitori o di altre ditte da loro incaricate.

Non è consentito pitturare, verniciare o tappezzare pavimenti, le pareti dei padiglioni, le colonne, e strutture fisse come i dispositivi di installazione o destinati ai vigili del fuoco e queste strutture devono essere liberamente accessibili in qualsiasi momento. Per il fissaggio di qualsiasi tipo di rivestimento del pavimento è consentito solo l'uso di nastro biadesivo di carta. I rivestimenti del pavimento e il nastro adesivo devono essere rimossi al termine della manifestazione. Non è consentito danneggiare le fughe presenti sulle pareti dei padiglioni, i soffitti o i pavimenti con lavori di foratura, la realizzazione di fondamenta o altri lavori. Non è consentito inserire di bulloni o ancoraggi. Le operazioni di fissaggio di strutture sul pavimento, pareti e soffitti devono essere espressamente autorizzate dalla Messe München GmbH (MMG), Ufficio servizio espositori. L'uso di seghe circolari o altre attrezzature producenti polvere e trucioli è consentito solo con le apposite strutture di abbattimento/raccolta polvere. In caso di contravvenzione l'autore risponde per intero del danno fatto.

### (2) Montaggio

L'allestimento e la realizzazione dello stand, dei lavori necessari per il montaggio sono compito dell'espositore. Tuttavia l'espositore deve rispettare la tipologia e l'immagine di ogni singola fiera e manifestazione. A tal fine la GHM ha la facoltà di prescrivere delle modifiche nell'allestimento dello stand. La GHM inoltre si riserva il diritto di emanare delle direttive.

ve quadro per la realizzazione dello stand nelle Condizioni di Partecipazione Particolari. Se l'aspetto, l'odore, la rumorosità, la vibrazione o altre caratteristiche simili potrebbero rappresentare una notevole e seria fonte di pericolo o di danno per altri espositori, per visitatori o per gli oggetti da questi esposti, gli oggetti in causa devono essere rimossi immediatamente a richiesta della GHM. Tale obbligo sussiste per l'espositore anche nel caso in cui sia stato fatto presente tale caratteristica alla GHM al momento dell'iscrizione con successiva autorizzazione da parte della GHM. Qualora l'espositore non dia immediatamente seguito alle richieste della GHM, la GHM avrà la facoltà di fare rimuovere gli oggetti contestati a spese e a rischio dell'espositore, di fare chiudere lo stand senza che da ciò derivi per l'espositore alcun diritto nei confronti della GHM. Il termine per lo smontaggio dello stand di cui è stata ingiunta la chiusura viene determinato dalla GHM.

### (3) Smontaggio

Non è consentito in nessun caso rimuovere i beni d'esposizione o smontare lo stand prima della chiusura della manifestazione. Entro il termine prestabilito per le operazioni di smontaggio che sarà reso noto di volta in volta per ogni singola manifestazione (termine ufficiale per le operazioni di smontaggio), l'espositore avrà l'obbligo di rimuovere completamente tutti i materiali utilizzati per la costruzione dello stand, tutti gli oggetti che ne compongono l'attrezzatura e quelli esposti, nonché qualsiasi altro oggetto usato nel corso della manifestazione, e di ripristinare lo stato originario dell'area espositiva. L'area espositiva dovrà essere completamente liberata. Chiunque produca dei rifiuti all'interno del Centro Fieristico è responsabile dello smaltimento corretto e nel rispetto ambientale dei rifiuti. Il produttore di rifiuti può rimuoverli o caricando i rifiuti per smaltirli correttamente e autonomamente all'esterno del Centro Fieristico oppure può incaricare la GHM o le aziende autorizzate della GHM dello smaltimento dei rifiuti. Ogni produttore di rifiuti è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni legali e ufficiali oltre alle direttive descritte di seguito.

Qualora il produttore di rifiuti svolga direttamente o indirettamente dei lavori per l'espositore, l'espositore è responsabile per il comportamento corretto del produttore di rifiuti. In caso di infrazione del produttore di rifiuti contro le direttive legali e ufficiali ovvero contro le direttive descritte di seguito, la GHM ha la facoltà di rivalersi sia sul produttore di rifiuti sia direttamente sull'espositore, per il quale il produttore di rifiuti svolge il lavoro direttamente o indirettamente. In tal caso l'espositore e il produttore dei rifiuti avranno responsabilità solidale. L'espositore risponde inoltre di danni dovuti alla mancanza di ripristino dell'area nello stato originario da parte sua.

### (4) Contenimento della produzione di rifiuti, riduzione delle sostanze nocive

Il contenimento della produzione di rifiuti costituisce obiettivo principale in ogni fase della manifestazione. Questo obiettivo deve essere conseguito anche durante la progettazione e nel coordinamento di tutte le persone coinvolte. In generale si richiede l'uso di materiale poco inquinanti nella progettazione e realizzazione degli stand.

Nell'area del Comune di Monaco di Baviera i rifiuti industriali possono essere avviati alle discariche comunali e agli inceneritori solo previa separazione per categorie di materiale. Materiali riciclabili vanno destinati al riciclaggio. I rifiuti speciali non vengono accettati e devono essere smaltiti da ditte specializzate. I rifiuti all'interno del Centro Fieristico dovranno essere smistati per categorie di materiali riciclabili. Carta, cartone e vetro dovranno essere introdotti negli appositi contenitori per il riciclaggio del vetro e della carta e i rifiuti restanti riciclabili devono essere introdotti negli appositi contenitori. Qualora i rifiuti restanti restino all'interno del Centro Fieristico e non siano caricati e smaltiti all'esterno dal produttore di rifiuti, è obbligatorio prenotare dei contenitori o dei sacchi per la raccolta dei rifiuti restanti. Eventuali rifiuti sfusi devono essere comunicati al responsabile del padiglione ovvero alla ditta incaricata dalla GHM. Ulteriori informazioni sono contenute nel modulo "Smaltimento" rifiuti e nei fogli informativi disponibili presso i responsabili dei padiglioni. Qualora il produttore dei rifiuti non adempì agli obblighi di pagamento dovuto alla GHM per lo smaltimento dei rifiuti, la GHM ha la facoltà di rivalersi sia sul produttore di rifiuti sia sull'espositore se il produttore ha svolto dei lavori direttamente o indirettamente per esso. Entrambi hanno responsabilità solidale.

Il produttore di rifiuti ha l'obbligo di informare la GHM della presenza di rifiuti speciali o altri rifiuti, che a causa della loro consistenza o quantità possano essere particolarmente nocivi per la salute o l'ambiente, siano esplosivi o infiammabili. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti dalle aziende incaricate dalla GHM. In particolare si tratta delle seguenti sostanze: olio, detersivi, contenitori a spray pieni, impermeabilizzatori, prodotti chimici, sali, prodotti contenenti mercurio (es. interruttori e termometri), emulsioni, acidi, basi, vernici, collanti, cere, solventi (come benzina, spirito, triacetone, diluente, glicerina), batterie di ogni genere, interruttori elettrici, lampade al neon, residui di PVC (es. pannelli per il pavimento o rivestimento), apparecchi TV e radio, motori, frigoriferi.

Quanto detto vale anche per lo smaltimento di calcinacci, rifiuti ingombranti e lo smaltimento di moquette; lo smaltimento di questi rifiuti è a pagamento. Qualora il produttore dei rifiuti non adempia agli obblighi di pagamento dovuto alla GHM per lo smaltimento dei rifiuti, la GHM ha la facoltà di rivalersi sia sul produttore di rifiuti sia sull'espositore se il produttore ha svolto dei lavori direttamente o indirettamente per esso. Entrambi hanno responsabilità solidale.

Non è consentito introdurre nel Centro Fieristico materiale e rifiuti non prodotti nel corso dello svolgimento della manifestazione, durante il montaggio o lo smontaggio.

Qualora l'espositore non ottemperi ai suddetti obblighi, la GHM avrà la facoltà di far smaltire tutto ciò che l'espositore ha abbandonato e di addebitare all'espositore tutti i costi che ne deriveranno, in particolare le spese di manodopera e di trasporto, nonché le spese di rimozione e di smaltimento dei rifiuti, anche di quelli ingombranti e speciali. La GHM non risponde di danni dovuti a leggera negligenza.

Qualora i costi siano causati da più espositori, la ripartizione delle spese tra i singoli espositori sarà effettuata dalla GHM in base al suo giudizio. L'espositore risponderà dei danni causati alla GHM dall'abbandono di materiali inquinanti o dalla loro abusiva introduzione in contenitori destinati ad altro tipo di rifiuti. Se tali lavori saranno eseguiti da personale proprio della GHM, i costi saranno fissati da quest'ultima in base al suo giudizio ai sensi dell'art. 315 BGB (Codice Civile Tedesco). Qualora i costi siano causati da più espositori, la ripartizione delle spese tra i singoli espositori sarà effettuata dalla GHM in base al suo giudizio.

L'espositore risponderà dei danni causati alla GHM dall'abbandono di materiali inquinanti o dalla loro abusiva introduzione in contenitori destinati ad altro tipo di rifiuti. Qualora risultasse che un espositore o persone che operano per conto di questo ultimo, non abbiano osservato il presente regolamento e di conseguenza non abbiano provveduto a smaltire i propri rifiuti o altri materiali inquinanti oppure abbiano abbandonato all'interno del Centro Fieristico rifiuti che non siano stati causati dalle operazioni di montaggio e/o smontaggio dello stand, sarà applicata una penalità contrattuale pari a 3.000,00 Euro per ogni caso d'infrazione; detta penalità contrattuale dovrà essere corrisposta dall'espositore in aggiunta al risarcimento dei danni.

## A 11 Luce, riscaldamento, corrente elettrica, gas e acqua

(1) La GHM provvederà all'illuminazione e al riscaldamento generale dei padiglioni. Contrattualmente è possibile prevedere delle prestazioni supplementari che saranno poi addebitate separatamente all'espositore. L'allacciamento elettrico, del riscaldamento, del gas e dell'acqua sono a carico della Messe München GmbH (MMG) in quanto gestore del Centro Fieristico di Monaco. In caso di necessità, gli espositori dovranno firmare un contratto separato regolante l'uso e il pagamento di tali allacciamenti con la MMG. L'assistenza tecnica è pertinenza esclusiva dell'ufficio generale servizi tecnici per espositori.

### (2) Installazioni elettriche

La realizzazione delle installazioni elettriche provenienti dai pozzi e dalle canaline fino agli stand è di esclusiva pertinenza della GHM o delle sue ditte autorizzate. Rientrano in queste competenze l'allacciamento al quadro principale delle linee elettriche, il fusibile principale e eventualmente l'interruttore generale/il contatore. L'uso di generatori all'interno dello stand è solo consentito previa autorizzazione dell'ufficio tecnico espositori. L'espositore non potrà ricevere o allacciarsi a fonti di alimentazione messe a disposizione nello stand da persone non autorizzate dalla GHM. In particolare è vietato allacciarsi alla fonte di corrente di stand vicini. La richiesta di erogazione (modulo nel libretto dei servizi/CD) deve essere accompagnata da uno schizzo in cui si evidenziano i punti di prelievo.

È compito dell'espositore valutare la potenza delle installazioni elettriche per assicurare il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze presenti sullo stand. Qualora la GHM verifichi che il materiale e le installazioni elettriche richieste dall'espositore non siano sufficienti per garantire il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze, la GHM ha la facoltà di aggiungere potenza senza specifica richiesta e a totale spesa dell'espositore. Per quanto possibile, le installazioni utilizzeranno le canaline presenti nei padiglioni, in casi specifici dove le esigenze di collegamento lo richiederanno passeranno in superficie.

La GHM ha la facoltà di fare passare le linee e gli allacciamenti elettrici dallo stand dell'espositore qualora ciò fosse necessario per consentire l'erogazione di corrente negli stand adiacenti, salvo la possibilità di realizzare la posa delle linee e degli allacciamenti a costi uguali o minori senza passare dallo stand dell'espositore.

La posa di linee attraverso i corridoi di passaggio o stand di terzi richiede la preventiva autorizzazione della GHM. Le linee devono essere posate rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza. I costi sono a carico dell'espositore.

Il consumo elettrico si calcola in base al contatore installato per ogni kW/h al costo indicato nel libretto dei servizi/CD, salvo accordi forfettari. L'ultimo giorno della manifestazione l'erogazione della corrente sarà interrotta un'ora dopo la chiusura della manifestazione per motivi di sicurezza.

Gli allacciamenti elettrici all'interno degli stand possono essere eseguiti da personale qualificato dell'espositore oppure da imprese qualificate e devono rispettare le prescrizioni in vigore della VDE e quelle a livello UE oltre ad essere eseguiti allo stato dell'arte attuale.

Le installazioni elettriche all'interno degli stand possono essere predisposte dalla GHM oppure dalle sue ditte autorizzate previo invio della richiesta. Non sono ammessi allacciamenti, macchine o attrezzature non autorizzate, non conformi alle direttive o con consumi superiori a quanto dichiarato. La GHM procederà alla rimozione ed all'immagazzinamento di tali strutture dallo stand a spese e pericolo dell'espositore.

### (3) Allacciamento del gas

Le installazioni del gas dalle canaline allo stand sono di esclusiva pertinenza della GHM o delle sue ditte autorizzate. Si considera parte delle installazioni per il gas l'allacciamento principale alla rete del gas con i condotti e i rubinetti a sfera e l'eventuale contatore.

L'espositore non potrà ricevere o allacciarsi a fonti di alimentazione messe a disposizione nello stand da persone non autorizzate dalla GHM. In particolare è vietato allacciarsi alla fonte di alimentazione di gas di stand vicini.

La potenza richiesta dall'espositore deve essere sufficiente per il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze. Qualora la GHM verifichi che l'installazione dell'impianto richiesto dall'espositore non fosse sufficiente per garantire il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze, la GHM ha la facoltà di aumentare l'erogazione senza specifica richiesta e a totale spesa dell'espositore. Per quanto possibile, le installazioni utilizzeranno le canaline presenti nei padiglioni, in casi specifici dove le esigenze di collegamento lo richiederanno passeranno in superficie. In casi eccezionali di ubicazione difficile è possibile che non sia possibile realizzare l'allacciamento richiesto ovvero che un eventuale allacciamento comporti dei costi maggiori.

La GHM ha la facoltà di fare passare le linee e gli allacciamenti del gas dallo stand dell'espositore se necessari all'erogazione di corrente negli stand adiacenti, salvo la possibilità di realizzare la posa delle linee e degli allacciamenti a costi uguali o minori senza passare dallo stand dell'espositore.

La posa di condotti attraverso i corridoi di passaggio o stand di terzi richiede la preventiva autorizzazione della GHM. I condotti devono essere posati rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza. I costi sono a carico dell'espositore.

Il consumo di gas si calcola al m<sup>3</sup> in base al contatore installato e al costo indicato nel libretto dei servizi/CD, salvo accordi forfettari. L'ultimo giorno della manifestazione l'erogazione del gas sarà interrotta un'ora dopo la chiusura della manifestazione per motivi di sicurezza.

Non è consentito utilizzare gas per l'illuminazione o il riscaldamento. Tutti bruciatori devono essere dotati di riduttori di fiamme o accensioni automatiche. L'espositore risponde dell'osservanza delle prescrizioni di sicurezza. In particolare dovranno essere seguite le prescrizioni di DVWG, TÜV, comando dei vigili del fuoco di Monaco, azienda del gas di Monaco.

### (4) Condotti e scarichi idrici

Le installazioni e l'allacciamento idrico dalle canaline allo stand sono di esclusiva pertinenza della GHM o delle sue ditte autorizzate. Fanno parte delle installazioni idriche di alimentazione e scarico l'allacciamento principale (mandata e scarico) con le tubazioni di mandata e scarico e l'eventuale contatore.

L'espositore non potrà ricevere o allacciarsi a fonti idriche messe a disposizione nello stand da persone non autorizzate dalla GHM. In particolare è vietato allacciarsi all'erogazione di gas di stand vicini. La richiesta di erogazione (modulo nel libretto dei servizi) deve essere accompagnata da uno schizzo indicante i punti di allacciamento desiderati.

È compito dell'espositore richiedere un dimensionamento tale dell'erogazione per assicurare il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze. Qualora la GHM verifichi che il dimensionamento richiesto dall'espositore non fosse sufficiente per garantire il funzionamento contemporaneo di tutte le utenze, la GHM ha la facoltà di aumentare il dimensionamento delle installazioni di mandata e scarico idrico senza specifica richiesta e a totale spesa dell'espositore.

Per quanto possibile, le installazioni utilizzeranno le canaline presenti nei padiglioni, in casi specifici dove le esigenze di collegamento lo richiederanno passeranno in superficie. L'installazione di condotti e scarichi idrici nell'area esterna è possibile sia facendo passare i condotti in superficie sia in modalità sotterranea. In casi eccezionali di ubicazione difficile è possibile che non sia possibile realizzare l'allacciamento richiesto ovvero che un'allaccia-

mento comporti dei costi maggiori.

La GHM ha la facoltà di fare passare i condotti e gli scarichi idrici dallo stand dell'espositore se necessari per fornire il servizio di erogazione idrico agli stand adiacenti, salvo la possibilità di realizzare la posa dei condotti e degli scarichi idrici a costi uguali o minori senza passare dallo stand dell'espositore.

La posa di condotti o scarichi passanti attraverso i corridoi di passaggio o stand di terzi richiede la preventiva autorizzazione della GHM. Le linee devono essere posate rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza. I costi sono a carico dell'espositore.

Il consumo idrico si calcola in base al contatore installato al m<sup>3</sup> al costo indicato nel libretto dei servizi/CD, salvo accordi forfettari. Il consumo incl. il canone di allacciamento è compreso nel costo per l'allacciamento alla rete principale nel caso gli allacciamenti abbiano un raccordo con una dimensione di 1/2". Lo scarico di acqua inquinata con agenti chimici nella canalizzazione non è consentito. L'ultimo giorno della manifestazione l'erogazione idrica sarà interrotta un'ora dopo la chiusura della manifestazione per motivi di sicurezza.

### (5) Servizi di comunicazione e informatici

Tutti gli allacciamenti via cavo destinati ai servizi informatici e di comunicazione all'interno dello stand sono di esclusiva pertinenza della GHM. Il modulo di richiesta (libretto dei servizi/CD) deve essere accompagnato dagli schizzi in cui sono evidenziati i punti di attacco.

(6) La GHM risponde di eventuali danni dovuti all'interruzione del servizio in seguito alle direttive del comando dei vigili oppure dell'azienda di erogazione oppure in caso di disturbi o cause di forza maggiore sulla linea solo in caso di grave negligenza o intenzionalità.

(7) L'espositore risponderà di tutti gli eventuali danni derivanti dal prelievo abusivo d'elettricità, gas e acqua o dal convogliamento abusivo d'acque di scarico.

(8) La GHM potrà condizionare il suo consenso all'attuazione dei suddetti provvedimenti dal versamento di un adeguato acconto per le spese.

## A12 Rispetto delle norme tecniche

(1) L'espositore ed eventualmente le ditte da lui incaricate avranno l'obbligo di osservare le norme di diritto sul lavoro e di diritto sociale durante i lavori di montaggio e smontaggio dello stand e durante tutto il periodo della manifestazione. Ne fanno parte p.es. le norme di sicurezza nell'impiego di apparecchiature elettriche, l'impiego degli equipaggiamenti di protezione personali, la manipolazione sicura dei materiali pericolosi, l'osservanza delle norme di diritto sul lavoro.

GHM ha la facoltà di interdire in qualsiasi momento l'uso di macchine, attrezzature e apparecchiature che riterrà fonte di pericolo per persone o cose. Le macchine e gli apparecchi possono essere usati solo con tutte le dotazioni di sicurezza montate e funzionanti.

(2) L'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e i dispositivi di sicurezza tecnica saranno esaminati dagli enti preposti – ispettorato del lavoro – eventualmente insieme alle commissioni delle associazioni di categoria. Presso lo stand dovrà essere conservata la dichiarazione CE ed eventualmente la prova d'omologazione della CEE. In caso di dubbio, si invita l'espositore a mettersi in contatto con l'ente preposto prima dell'inizio della manifestazione.

Nel caso in cui siano esposti prodotti per i quali ancora non esista una conformità alle norme, si dovrà informare in forma adeguata gli interessati sul fatto che questi prodotti non corrispondono ai requisiti di conformità alle norme e istruire quest'ultimi sul fatto che i suddetti prodotti non possono ancora essere acquistati. Sul bene esposto dovrà essere appostato un cartello con la seguente scritta: „Il presente articolo non è conforme alle direttive europee e alle norme tedesche riguardanti il processo di valutazione della conformità e la marcatura CE. Esso potrà essere acquistato solo nel momento in cui sarà prodotta la concordanza con tali disposizioni". Nel caso in cui tali articoli siano destinati all'esportazione in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o alla Comunità Europea, tale condizione dovrà essere resa pubblica. Sull'oggetto esposto dovrà essere appostato un cartello con il seguente testo: „Il presente articolo è destinato esclusivamente all'esportazione e non per essere messo in circolazione nei Paesi dell'Unione Europea (UE) o della Comunità Economica Europea (CEE). Riguardo al processo di valutazione di conformità e la marcatura CE, esso non corrisponde alle relative Direttive europee e alle norme tedesche".

Per le dimostrazioni eseguite con delle apparecchiature, andranno adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità del personale dello stand e dei visitatori; in particolare la sorveglianza di tutti i procedimenti automatici, la delimitazione

di spazi pericolosi, le misure di sicurezza per i carichi appesi, gli interruttori a chiave per impedire un avviamento accidentale della macchina, le misure di protezione acustica ecc. Accanto alle apparecchiature che saranno esposte smontate, andranno mostrati anche i dispositivi di sicurezza da esse rimossi, come pezzi facenti parte della macchina la quale in queste condizioni non dovrà essere messa in funzione, né essere allacciata a fonti d'energia.

### (3) **Materiale e prodotti radioattivi**

La presentazione e l'uso di materiale radioattivo richiede un'autorizzazione e deve essere concordato con la GHM. L'autorizzazione deve essere richiesta all'ente preposto in base alla direttiva per la protezione di radiazioni in vigore e presentata alla GHM almeno 6 settimane prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si disponga di un'autorizzazione, è necessario dimostrare che l'uso e la gestione di materiale radioattivo previsto all'interno del Centro Fieristico sia coperto e contemplato da questa autorizzazione.

### (4) **Gas di scarico, vapore e impianti di gas di scarico**

È vietato convogliare vapori o gas di scarico combustibili, nocivi o recanti disturbi ai partecipanti della manifestazione provenienti da prodotti esposti o macchinari e apparecchiature. Gli scarichi devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni come previsto dalla legge federale sulla protezione contro le emissioni nella sua edizione in vigore. Vapori o gas di scarico combustibili, nocivi o recanti disturbi ai partecipanti della manifestazione devono essere convogliati mediante un sistema di tubature di scarico. Il montaggio degli scarichi è riservato esclusivamente alla GHM oppure a una sua ditta autorizzata.

### (5) **Stoccaggio e uso di liquidi infiammabili**

Lo stoccaggio e l'uso di liquidi infiammabili (cfr. Decreto sui liquidi infiammabili VbF, versione in vigore) all'interno dei padiglioni e nell'area del Centro Fieristico sono proibiti senza consenso scritto. Il consenso per lo stoccaggio e l'uso di liquidi infiammabili è limitato all'esercizio o alla dimostrazione degli articoli in esposizione. Ulteriori informazioni sono contenute nel modulo "Domanda per il comando dei vigili del fuoco di Monaco" contenuto nel libretto dei servizi/CD.

### (6) **Impianti e macchine a raggi X e radiazioni perturbatrici**

L'esercizio di macchine e impianti a raggi X e con radiazioni perturbatrici necessita del consenso e dell'autorizzazione della GHM. Valgono le prescrizioni relative alla prevenzione di danni dovuti a macchine a raggi X (RÖV nella versione in vigore). In base agli §§ 3,4,5,8 della RÖV l'esercizio di macchine a raggi X o di radiazioni perturbatrici è soggetto ad autorizzazione e denuncia. A Monaco l'ente preposto a tal fine è l'ispettorato del lavoro di Monaco (Staatliches Gewerbeamt) a cui devono essere indirizzate le domande e le denunce. Per la denuncia nonché domanda deve essere utilizzato il modulo "Denuncia/domanda per apparecchiature a raggi X o di radiazioni perturbatrici" contenuto nel libretto dei servizi/CD.

(7) Caldaie a vapore destinate alla produzione di vapore o di acqua calda che oltre ad essere esposte verranno anche messe in funzione, dovranno essere denunciate presso l'ispettorato del lavoro. Il permesso o la conferma dell'autorizzazione dovrà essere tenuto presso lo stand ed esibito in qualsiasi momento. Le caldaie dovranno essere provviste di parascintille e di un impianto di desolfurazione. I cinerari dovranno essere riempiti d'acqua prima di essere messi in funzione. È vietato estrarre il fuoco. Per le scorie dovranno essere messi a disposizioni dei contenitori d'acqua. Si fa presente che dovranno essere rispettate anche tutte le altre norme di sicurezza previste dalle autorità competenti in materia.

(8) L'espositore risponderà di tutti i danni che potranno essere causati dalle sue macchine e dai suoi apparecchi o dispositivi in funzionamento.

## **A 13 Parte generale sulla gestione dello stand**

(1) Durante l'orario prescritto d'apertura della manifestazione, lo stand dovrà essere correttamente arredato e occupato da personale competente. In particolare si dovrà provvedere a che ogni giorno il personale dello stand sia già al completo al momento dell'apertura della manifestazione.

(2) Non sarà permesso esporre od offrire articoli non ammessi e autorizzati (vedi A 1), in particolare articoli usati o che porterebbero arrecare disturbo e prodotti che non godono dell'illimitato potere di disposizione dell'espositore (B 4 delle Condizioni particolari di partecipazione come pure A 1); non saranno inoltre ammessi apparecchi elettrici non corrispondenti alle norme VDE (Associazione Elettrotecnici Tedeschi), come pure oggetti che, in trasgressione agli obblighi di legge (in particolare alle leggi sui generi alimentari), non siano stati debitamente contrassegnati.

L'espositore avrà l'obbligo di informare la GHM, nel caso in cui essa lo richieda, riguardo i suoi rapporti di proprietà con i beni da lui personalmente esposti. Se anche dopo ammonimento non saranno allontanati i prodotti ritenuti illeciti, la GHM avrà il diritto

di rimuovere gli stessi a spese dell'espositore. In tal caso non risponderà di eventuali danni leggeri ai beni dell'esportatore causati dalla GHM, dai suoi esecutori o rappresentanti legali.

Qualora la merce esposta nello stand non corrisponda alla merce ammessa dalla GHM, la GHM ha facoltà di chiudere lo stand senza che l'espositore possa avanzare dei diritti nei confronti della GHM fermo restando ogni obbligo dell'espositore al saldo per intero di tutti gli importi dovuti.

(3) La pulizia quotidiana dello stand sarà compito dell'espositore e dovrà essere terminata prima dell'apertura del Salone.

(4) La GHM provvederà al servizio di vigilanza ai cancelli e nei padiglioni. Considerando l'estensione del Centro Fieristico e del numero di persone che vi hanno accesso, la GHM non si assumerà tuttavia alcuna responsabilità per una minuziosa vigilanza ed un completo controllo dell'area fieristica. Ogni espositore dovrà quindi provvedere personalmente alla sorveglianza del proprio stand e dei propri beni d'esposizione. Si potranno assumere unicamente agenti di guardia che appartengano alla società di sorveglianza autorizzata dalla GHM; il pagamento andrà effettuato direttamente a detta società. La relativa documentazione sarà inviata all'espositore in tempo utile. Si richiama espressamente l'attenzione degli espositori sul fatto che durante i lavori di montaggio e di smontaggio dello stand, i beni d'esposizione potranno essere maggiormente esposti a dei rischi. Durante la notte gli oggetti d'esposizione di valore e facilmente asportabili, andranno sempre tenuti sotto chiave.

(5) L'espositore non avrà il permesso né di spostare di sua iniziativa lo stand, né di cederlo per intero o solo in parte a terzi.

## **A 14 Dimostrazioni e pubblicità**

(1) Dimostrazioni di qualsiasi tipo (proiezioni di diapositive o di film, messa in funzionamento di macchine ecc.) richiederanno l'autorizzazione scritta da parte della GHM.

La GHM avrà la facoltà di limitare o vietare quelle dimostrazioni che in alcuni casi potrebbero essere causa di disturbo per il normale svolgimento della manifestazione, anche qualora ne abbia concesso in precedenza l'autorizzazione.

(2) È consentito installare supporti pubblicitari nello stand, ad eccezione di insegne luminose e lampeggianti. Inoltre, la pubblicità è consentita solo all'interno del proprio stand e in forma discreta e non invadente. Non si possono utilizzare palloncini gonfiabili a scopo pubblicitario, nel rispetto delle disposizioni tecniche e delle normative di sicurezza antincendio. In particolare, è vietato indossare materiale pubblicitario o trasportare supporti pubblicitari all'interno del quartiere fieristico, nonché distribuire stampati e campioni omaggio al di fuori del proprio stand. Le pubblicità acustiche non devono disturbare gli stand circostanti. L'utilizzo di altoparlanti, microfoni, megafoni o altri ausili tecnici è concesso solo previa autorizzazione della direzione del salone. Si applica il Par. 1, Comma 2. Non sono consentiti annunci pubblicitari attraverso l'impianto acustico dei padiglioni.

(3) La GHM avrà il diritto di impedire ed interrompere immediatamente ogni tipo di dimostrazione e di pubblicità illecita. In particolare avrà diritto a rimuovere, a spese dell'espositore, tutti quei mezzi pubblicitari ritenuti illeciti. In questo caso non risponderà di eventuali danni leggeri ai beni dell'espositore causati dalla GHM, dai suoi esecutori o rappresentanti legali.

(4) Per quanto riguarda le esecuzioni musicali di qualsiasi tipo presso lo stand, dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione alla GEMA - Società per i diritti d'esecuzione d'opere musicali e di riproduzione meccanica. La GHM non dovrà comunque in alcun caso essere presentata come co-organizzatrice. L'espositore avrà inoltre l'obbligo di esonerare la GHM da qualsiasi rivendicazione da parte della GEMA e di risarcire alla GHM tutti i costi eventualmente sostenuti a proposito.

## **A 15 Diritti di protezione industriale di terzi**

Ogni espositore avrà l'obbligo, anche nei confronti della GHM, di rispettare i diritti di protezione industriale degli altri espositori e di non trasgredire alle disposizioni. Se alla GHM sarà comprovato in maniera inconfutabile che l'espositore abbia leso suddetti diritti di protezione, allora la GHM avrà la facoltà di richiedere dal trasgressore l'obbligazione a non fare e, nel caso in cui questi non aderisca immediatamente all'ingiunzione, avrà il diritto di rimuovere i beni espositivi o gli stampati che costituiscono una lesione dei suddetti diritti di protezione o di far chiudere lo stand del trasgressore. La GHM avrà inoltre la facoltà di negare al trasgressore l'ammissione alle future manifestazioni o di concederla solo a condizione che siano rispettate certe regole, direttive e misure precauzionali. Tale regola non costituisce però un obbligo per la GHM, la quale appunto non sarà obbligata ma avrà la facoltà di procedere contro eventuali lesioni dei diritti di protezione.

## A 16 Fotografie e disegni

(1) L'espositore concede alla GHM il permesso di produrre e utilizzare filmati, fotografie e disegni del suo stand, dei suoi prodotti esposti nonché delle attività all'interno della manifestazione alle quali egli è partecipe, al fine di fornire informazioni utili alla stampa sulla manifestazione e per scopi pubblicitari.

(2) Solo persone in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dalla GHM avranno il permesso di filmare, fotografare o disegnare all'interno del Centro Fieristico.

(3) Per riprese degli stand da effettuarsi al di fuori dell'orario d'apertura del Salone e che richiedono un'illuminazione speciale, sarà necessario il consenso della GHM. Tali riprese implicano, infatti, l'inserzione della linea circolare e quindi della presenza dell'elettricista addetto al padiglione. I relativi costi andranno a carico dell'espositore o del fotografo.

## A 17 Risoluzione senza preavviso del contratto

(1) Per motivi importanti, ad es. grave violazione da parte dell'espositore delle disposizioni di cui ai par. A 11 e A 12, GHM si riserva il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, dopo inutili solleciti e richieste. Solleciti e richieste di adempimento non sono necessari in caso di violazioni gravi e/o qualora tali misure risultino impraticabili per motivi di tempo o altre ragioni.

(2) A 10 capoverso 3 delle Condizioni particolari di partecipazione rimane invariato.

(3) Qualora la risoluzione del contratto fosse causata dall'espositore, egli non avrà diritto a richiedere il risarcimento di una parte della quota di locazione.

(4) L'espositore il cui contratto sarà stato risolto senza preavviso, non potrà esigere il diritto di essere ammesso ai futuri Saloni e alle future fiere e ai futuri saloni.

## A 18 Responsabilità e assicurazione

(1) La GHM ha l'obbligo di affidare all'espositore lo spazio espositivo affittato e di autorizzarne l'utilizzo alle condizioni descritte nel contratto. Dovrà inoltre assicurarsi che i padiglioni e gli accessi siano sempre utilizzabili e siano regolarmente puliti. A 13 capoverso 3 rimane invariato.

(2) Nei confronti degli espositori la GHM risponderà solo per i danni da attribuirsi ad una grave o intenzionale violazione degli obblighi contrattuali da parte della GHM stessa o da attribuirsi ad una grave o intenzionale violazione degli obblighi contrattuali da parte di un rappresentante legale o di un esecutore della GHM; ciò vale anche per danni dovuti alla violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali. Fermo restando il danno da attribuirsi a colpa grave per danni alla vita, al fisico o alla salute.

(3) Nei confronti di espositori che sono imprenditori, valgono i sopraccitati limiti di garanzia ma non si risponderà in alcun caso per danni e perdite ai beni presentati dagli espositori, nonché all'allestimento dello stand; in tal caso non è di rilevanza che i danni e le perdite si verifichino prima, dopo o durante la manifestazione. Lo stesso vale per i veicoli parcheggiati dagli espositori, dai loro impiegati o incaricati all'interno del Centro Fieristico. Allo stesso modo sono esclusi dalle responsabilità i danni subiti indirettamente e le perdite di guadagni.

(4) Gli espositori risponderanno da parte loro di tutti gli eventuali danni causati colposamente a persone o a cose da loro stessi, dai loro impiegati, dai loro incaricati o dai loro oggetti d'esposizione, nonché dalle loro attrezzature. Al fine di offrire a tutti gli espositori la possibilità di un'adeguata copertura assicurativa, è stato stipulato un contratto di base nel quadro del quale ogni espositore potrà assicurarsi. La copertura assicurativa include sia i propri beni d'esposizione (rischio di trasporto e d'esposizione, furto compreso), sia la responsabilità civile dell'espositore verso terzi. Un foglio informativo sull'estensione ed il costo dell'assicurazione ed i moduli per la relativa richiesta saranno inviati all'espositore in tempo utile. Ogni espositore avrà l'obbligo di stipulare una tale assicurazione e di versare in tempo utile i relativi premi (compresa l'imposta sulle assicurazioni). Agli espositori esteri si consiglia di stipulare un'assicurazione nel proprio paese d'origine.

(5) La GHM si occuperà inoltre di vigilare il Centro Fieristico dall'inizio della manifestazione fino al decorrimiento dell'ultima ora della manifestazione. A 13 capoverso 4 rimane invariato.

All'infuori dell'orario d'apertura sarà esclusivamente l'espositore il responsabile delle sue cose. Si consiglia di chiudere a chiave gli oggetti di valore e facilmente trasportabili.

## A 19 Forma scritta

Ad eccezione dell'ammissione, ai sensi del punto A 1 delle Condizioni generali di partecipazione, tutte le dichiarazioni della GHM richiedono la forma scritta per avere efficacia contrattuale.

## A 20 Prescrizione

I diritti dell'espositore nei confronti della GHM derivanti dal contratto di locazione dello stand e tutti i rapporti giuridici ad esso collegati, cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione decorre a partire dalla fine del mese in cui si chiude la manifestazione. Si fanno salvi rinvii per violazioni intenzionali da parte della GHM.

## A 21 Luogo d'adempimento e foro competente

(1) Luogo d'adempimento per tutti gli obblighi connessi al contratto di locazione dello stand e ai relativi rapporti giuridici è Monaco di Baviera.

(2) Qualora il contratto sia stato stipulato con commercianti o altri espositori che non dispongono di un foro generale nella Repubblica Federale Tedesca, si concorda come foro competente Monaco di Baviera. Ciò è valido anche per eventuali processi ingiuntivi e cambiari. I regolamenti citati ai punti A 5, A 6 e A 11 possono essere presi in visione presso gli uffici della GHM nei normali orari d'ufficio e saranno spediti su richiesta alla controparte. I sottoscritti accettano in modo vincolante le Condizioni particolari e generali di partecipazione.

(3) Eventuali controversie interpretative relative alla versione in lingua italiana del presente regolamento dovranno essere chiarite sulla base del regolamento in lingua tedesca.

Il presente articolo costituisce oggetto del contratto.

## Organizzatore della manifestazione:

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH  
Willy-Brandt-Allee 1, 81829 München, Germania  
Casella Postale 82 03 55, 81803 München, Germania  
Telefono +49 (089) 949 55-0  
Telefax +49 (089) 949 55-239  
messe@ghm.de  
www.ghm.de

## c/c bancari:

Deutsche Bank München (cód. bancario 70070010) 519000400  
Hypo Vereinsbank München (cód. bancario 70020270) 7801505  
Dresdner Bank München (cód. bancario 70080000) 637078000  
Münchener Bank e.G. (cód. bancario 70190000) 42307  
Postbank München (cód. bancario 70010080) 113388-804  
P.IVA DE 129358691



Your Fair Partner

**GHM Gesellschaft für  
Handwerksmessen mbH**

Willy-Brandt-Allee 1  
81829 Monaco, Germania

C.P. 82 03 55  
81803 Monaco, Germania

Telefono +49 (089) 949 55-0  
Telefax +49 (089) 949 55-239

messe@ghm.de  
www.ghm.de